COMUNE DI COLLEPASSO

PROVINCIA DI LECCE

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (Le)
Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000
PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it
Sito web: https://www.comunedicollepasso.le.it

Spett/le Operatore Economico

Oggetto:

LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA	
Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 criterio: prezzo più basso ai sensi dell'art.50, comma 4, e dell'art.108 del D.Lgs. n°36/2023	
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "VALORIZZAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CAPPELLA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ, DETTA ANCHE DELLO SPIRITO SANTO" IMPORTO PROGETTO €360.000,00.	
CUP: J39D24000430004	**CIG: [……]**

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato Speciale d'Appalto integrante il progetto posto a base di gara, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 19, del decreto legislativo n.36 del 2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

Si fa presente che l'invito a presentare offerta è rivolto ad almeno 5 imprese selezionate nell'ambito degli elenchi degli operatori economici abilitati sulla piattaforma MEPA gestita da CONSIP S.p.A..

La presente lettera di invito è composta da **30** pagine, oltre agli allegati.

Collepasso, …….

Il Responsabile del III Settore
Arch. Martire Imperiale

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

Premesse e informazioni generali relative all'appalto

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione ufficiale: Comune di Collepasso (LE)
Indirizzo postale: Piazza Dante 25
Città: Collepasso (LE)
Codice Postale: 73040
Paese: Italia

Punti di contatto
Responsabile Unico del Progetto: Arch. Paola Ria
Telefono 0833.341568 - Fax: 0833.349000
Posta elettronica: urbanistica@comune.collepasso.le.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puhglia.it

Responsabile Progetto di gara: Arch. Martire Imperiale
Telefono 0833.341568 - Fax: 0833.349000
Posta elettronica: appalti@comune.collepasso.le.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puhglia.it

Indirizzi internet
Indirizzo generale della Amministrazione Aggiudicatrice e
Indirizzo del Profilo del committente: (URL) https://comune.collepasso.le.it/

Accesso elettronico alle informazioni sulla gara. Tutti i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.acquistinretepa.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
- I punti di contatto sopra indicati

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
- I punti di contatto sopra indicati

Presentazione per via elettronica delle offerte: le offerte e le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente in versione elettronica al seguente indirizzo: https://www.acquistinretepa.it

Procedura: Negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n°36/2023.

Si fa presente che in data ……. è stato pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del Comune di Collepasso l'AVVISO DI AVVIO DI UNA CONSULTAZIONE di cui al comma 2-bis dell'art.50 del D.Lgs. n°36/2023.
Gli operatori economici invitati sono stati selezionati tra coloro che risultano abilitati ad operare sul MEPA gestito da CONSIP S.p.A. nella categoria merceologica di seguito indicata (CPV) secondo i criteri stabiliti nella Determina a contrarre, conformemente alla regolamentazione di cui alla Delibera G.C. n°143 del 29/10/2026

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell'art.50, comma 4, e dell'art.108, comma 3, del D.Lgs. n°36/2023, con esclusione automatica delle offerte anomale secondo il **METODO A** dell'Allegato II.2 del D.Lgs. n°36/2023.

Provvedimento di decisione/determina a contrarre: Determina n°507/1016 del 30/10/2026 del Responsabile del III Settore

Codice Identificativo gara assegnato dall'ANAC: **CIG [……..]**

Numero o riferimento del progetto: **CUP: J39D24000430004**

OGGETTO DELL'APPALTO

Denominazione: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori "valorizzazione e risanamento conservativo della Cappella della Santissima Trinità, detta anche dello Spirito Santo" - importo progetto €360.000,00.

Codice CPV:

45454100-5	LAVORI DI RESTAURO

Luogo di esecuzione: Collepasso (LE) – via Vittorio Emanuele III angolo via Ugo Bassi

Codice NUTS: ITF45

Breve descrizione dell'intervento: l'appalto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo denominato "Valorizzazione e risanamento conservativo della Cappella della Santissima Trinità, detta anche dello Spirito Santo", approvato con la Delibera G.C. n°99 del 28/07/2026.
Pertanto, l'appalto prevede la esecuzione di lavori di pulitura e consolidamento dei paramenti murari esterni e delle superficie solari della Cappella della SS. Trinità in Collepasso. Il tutto da eseguire secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara. Inoltre, le lavorazioni devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal CSA approvato dal Comune di Collepasso con Delibera G.C. n°99 del 28/07/2026.

Inoltre, le lavorazioni e tutte le prestazioni previste in appalto devono essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Brindisi, Lecce e Taranto nell'autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. n.42/2004 concessa con la nota prot. n°18760 del 22.07.2026 presente tra gli allegati alla lettera di invito.

L'appalto deve essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. n. 256 del 23 giugno 2022. A tal proposito, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del D.Lgs. n°36/2023 sono stati redatti appositi elaborati progettuali, posti a base di gara, contenenti le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM, cui si rinvia per i dovuti approfondimenti da parte dei soggetti partecipanti alla gara.
È possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica al seguente link: https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti

Finanziamento dell'intervento: l'intervento è finanziato in parte con il contributo regionale concesso con la Determina Dirigenziale n° 877 del 25/11/2025 della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia a valere sulle risorse di cui all'Avviso pubblico emanato con la D.D. n°355 del 23.05.2025 e, per la restante parte con fondi propri del Comune di Collepasso.

Termine ultimo per la conclusione dei lavori: **180 (centottanta)** giorni calendari naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori (art.2.8 del CSA).

Ai sensi dell'articolo 17 comma 8, del decreto legislativo n°36/2023, l'Amministrazione comunale si riserva insindacabilmente di disporre la consegna urgente dei lavori, nelle more di stipulazione del contratto e sotto le riserve di legge, con convocazione dell'Appaltatore trasmessa a mezzo PEC cinque giorni prima della data fissata per la consegna dei lavori. **Di tale circostanza i concorrenti partecipanti dovranno esplicitamente dichiarare di esserne a conoscenza, a pena di esclusione dalla procedura di gara**.

Subappalto: Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, il subappalto è ammesso, se indicato dal concorrente in fase di partecipazione alla gara, nel limite massimo del **80% (ottanta per cento**) della categoria prevalente.
È ammesso, se indicato dal concorrente in fase di partecipazione alla gara, il subappalto integrale (100%) del "restauro parti mobili - prestazioni specialistiche" compresa la relazione specialistica a soggetti abilitati conformemente alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza nella succitata Autorizzazione.
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che questi siano P.M.I.

Responsabile Unico del Progetto: Arch. Paola Ria nominata con la Delibera G.C. n°11 del 23.01.2026.

Documentazione di Gara: Ai sensi dell'art.159 del D.Lgs. n°36/2023, i documenti di gara, ivi compreso il progetto

esecutivo, sono disponibili in formato digitale liberamente scaricabili al seguente all'indirizzo internet della piattaforma telematica del MEPA https://www.acquistinretepa.it/ e comprende:

- Lettera di invito e disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Autorizzazione ex art.21 del D.Lgs. n.42/2004 concessa dalla Soprintendenza con la nota prot. n°18760 del 22.07.2026
- DGUE e dichiarazioni integrative;

Il Progetto esecutivo, comprensivo della relazione tecnico illustrativa di cui all'art. 23, comma 1, dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n°36/2023, dell'elenco prezzi e del computo metrico estimativo è disponibile in formato digitale liberamente scaricabili al seguente all'indirizzo internet:
https://comune.collepasso.le.it/progetto-di-valorizzazione-e-risanamento-conservativo-della-cappella-della-santissima-trinita-detta-anche-dello-spirito-santo-importo-e-360-00000-cup-j39d24000430004/

Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:

- ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023, è stato validato dal responsabile del procedimento in data 24.07.2026;
- è stato approvato con la Delibera G.C. n° 99 del 28/07/2026;
- ai sensi dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, è stata assunta la decisione/determinazione a contrattare, da parte del Responsabile del III Settore, con la Determina n°507/1016 del 30.10.2026;

Chiarimenti: Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate utilizzando quale unico mezzo la piattaforma telematica, utilizzando l'apposita funzione che l'operatore economico visualizza all'interno del pannello di gara, entro e non oltre il termine di **…….. – ore ……..**.

Ai sensi dell'art.88, comma 3, del D.Lgs.n°36/2023, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le domande e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sulla piattaforma telematica del MEPA https://www.acquistinretepa.it/ nella sezione del pannello di gara **almeno sei giorni prima della scadenza** della presentazione delle offerte, salvo abbreviazione dei termini per motivi di urgenza.

Comunicazioni agli operatori economici

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del MEPA https://www.acquistinretepa.it/ e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della suddetta piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D.Lgs. n°36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

È onere esclusivo dell'operatore economico prendere visione delle comunicazioni effettuate con le suddette modalità.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici in merito alle sedute pubbliche del Seggio di Gara sono effettuate con almeno un giorno di anticipo con le modalità suindicate.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

a) Il procedimento si svolge interamente attraverso l'utilizzo del della Piattaforma telematica del MEPA gestito dalla Società CONSIP S.p.A., il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all'indirizzo internet https://www.acquistinretepa.it/ mediante la quale sono gestite le fasi della procedura relative all'inserimento della gara, all'invito degli operatori economici, alla presentazione offerte, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono disciplinate a livello normativo e operativo dalle Regole del Sistema di e-Procurement

della Pubblica Amministrazione visionabili attraverso il seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comefunziona_regolesistema.html; pertanto la partecipazione avviene esclusivamente con la presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, nonché la presentazione dell'offerta, mediante la predetta Piattaforma telematica, caricando la documentazione amministrativa e l'offerta sulla predetta Piattaforma telematica, con le modalità indicate nel presente disciplinare di gara;

b) l'offerta si compone delle seguenti buste telematiche: b.1) busta amministrativa: con tutta la documentazione prevista al successivo TITOLO 6; b.3) busta economica: con l'offerta redatta mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara e gli altri elementi richiesti al successivo TITOLO 8.

c) trattandosi di gara con il criterio del prezzo più basso e con l'esclusione automatica delle offerte anomale non si procederà con la verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art.110 comma 1, del D.Lgs. n.36/2023. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di verificare ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, anche qualora la soglia di anomalia non sia matematicamente determinabile in considerazione del numero delle offerte valide (meno di 5 offerte valide pervenute).

d) aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso desunto dalla percentuale del ribasso più alta presentata in gara dall'offerta risultata non anomala secondo il METODO A dell'Allegato II.2 al D.Lgs. n°36/2023; qualora le offerte ammesse dovessero essere in numero inferiore a cinque si procederà con l'aggiudicazione in favore della migliore offerta pervenuta, ossia dell'offerta che riporta il massimo ribasso; fermo restando che la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

e) ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del D.Lgs. n°36/2023, gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non ancora costituito devono dichiarare l'impegno a costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le categorie di lavori o le quote di categorie di lavori che ciascuno intende assumere;

f) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione come precisato nel disciplinare di gara;

g) ammesso avvalimento di cui all'art.104 del D.Lgs. n.36 del 2023, nell'intesa che siano rispettate le condizioni riportate nella presente lettera di invito;

h) accettazione e impegno alla sottoscrizione del protocollo di legalità/patto di integrità come previsto dal disciplinare di gara (art. 1, comma 17, legge n. 190 del 2012);

i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le predette comunicazioni;

j) in relazione alla verifica dei requisiti da effettuarsi mediante fascicolo virtuale operatore economico FVOE, la stazione appaltante potrà richiedere ai concorrenti, mediante l'apposita sezione del sito web dell'ANAC, l'autorizzazione agli operatori economici a consultare il proprio "Fascicolo"; la mancata autorizzazione, da parte dell'operatore economico, entro il termine perentorio di giorni 5 costituirà motivo di esclusione dalla gara;

k) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Tuttavia, la stazione non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Quest'ultima facoltà verrà esercitata nei modi previsti dall'art. 108, comma 10, D.Lgs. n.36/2023;

l) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori esclusivamente se questi sono P.M.I.

m) progetto posto a base di gara validato con Verbale del 24.07.2026;

n) il Capitolato Generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d'appalto, è parte integrante del contratto

o) è prevista una penale giornaliera per il ritardo di importo pari allo **0,5 per mille** (zero virgola cinque) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto; fermo restando che le penali non possono comunque superare, complessivamente, il **10% (dieci per cento)** di detto ammontare netto contrattuale;

p) è previsto il pagamento mediante stati di avanzamento al raggiungimento dell'importo minimo di **€70.000**;

q) ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs. n°36/2023 verrà richiesto all'aggiudicatario una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. l'importo della somma da assicurare dovrà essere almeno parti all'importo del contratto stesso. La polizza, inoltre, dovrà assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

r) ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n°36 del 2023, al contratto sono consentite modifiche fino ad un massimo del 50%;

s) responsabile unico del porgetto: Arch. Paola Ria, recapiti riportati in premessa;

t) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione e dell'offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito, disponibile, compreso il DGUE, con accesso libero all'indirizzo internet, https://www.acquistinretepa.it/

u) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale

TITOLO 1 – ELEMENTI ESSENZIALI DELL'APPALTO

1.1.Quantitativo ed entità dell'appalto – natura dei lavori – CCNL applicato.

L'importo dell'appalto è determinato nella somma complessiva di **euro 164.751,95**, intendendosi in essa comprese opzioni da attivare su espressa richiesta da parte della stazione appaltante.

1.1.1 - Importo stimato del contratto: L'importo dell'appalto è determinato nella somma complessiva di euro

1)	**€ 140.033,24**	**Lavori, di cui:**
1.a)	€ 40.749,98	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta;
1.b)	€ 13.177,54	Oneri di sicurezza NON soggetti a ribasso
1.c)	€ 86.105,72	Costo della manodopera NON soggetto a ribasso d'asta

La voce 1.a) relativa all'importo lavori è soggetta a ribasso, da formulare a cura dell'operatore economico con un'unica percentuale, da cui resta esclusa la voce 1.b) relativa agli oneri di sicurezza e la voce 1.c) del costo della manodopera.

N.B.: I costi indicati per la manodopera non sono soggetti al ribasso.

OPZIONI E RINNOVI.

2)	**€ 24.718,71**	**opzioni:**
2.a)	€ 5.503,30	Imprevisti
2.b)	€ 19.215,41	Prestazioni specialistiche - Restauro parti mobili (Compresa relazione specialistica)

La voce opzionale 2.a), relativa agli imprevisti in corso d'opera, potrà essere attivata, nel corso dell'appalto, solo al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa e previa istruttoria a cura del RUP e della direzione dei lavori.

Le prestazioni professionali di cui voce opzionale 2.b) potranno essere affidate all'operatore economico aggiudicatario, previa trattativa diretta con lo stesso, oppure possono essere affidate, su insindacabile volontà dell'amministrazione, ad altro operatore economico qualificato, senza che l'aggiudicatario dell'appalto dei lavori abbia nulla a pretendere.

Ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs. n°32/2023, il contratto collettivo applicato allo specifico appalto è il CCNL Edilizia.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del D.Lgs. n°36/2023 gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché quest'ultimo garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello suindicato dalla stazione appaltante. In tal caso la stazione appaltante, prima di procedere con l'aggiudicazione, acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

1.1.2 - Natura dei lavori

A) Lavori riconducibili alla categoria prevalente OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela", per un importo pari a €140.033,24 come di seguito indicato:

Categorie e Declaratoria lavorazioni	*Classifica*	*Importo*	*Prevalente o scorporabile*	*Qualificazione Obbligatoria*	*Subappaltabile SI/NO*
OG2 *Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela*	Classifica I	Euro € 140.033,24	Prevalente	**SI** Obbligatoria ex art. 12, co. 2, lett. a) Legge n. 80/2014 (*)	SI, nel limite del 80,00%

(*) **Non abrogato dall'art. 217 co. 1 lett. nn) del D.Lgs. 50/2016 e dall'art.226 del D.Lgs. n°36/2023**

1.1.3 – Mancata suddivisione dell'appalto in lotti

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, l'appalto non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto i lavori costituiscono un unico lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessivo dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva). Peraltro l'appalto è già accessibile alle piccole imprese, stante l'importo non rilevante, e non è ulteriormente suddivisibile in lotti anche perché ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art.1 del D.Lgs. n.36/2023.

1.2. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è di n. **180 giorni** naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

1.3. Opzioni e rinnovi

Il presente appalto prevede la possibilità di affidare all'aggiudicatario anche le lavorazioni e le prestazioni indicate ai punti 2.a) e 2.b) del precedente paragrafo 1.1.1.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n°36/2023 la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n°36/2023 la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

1.4 Revisione prezzi

L'importo dei lavori oggetto del presente appalto sarà assoggettato alla revisione periodica prevista dall'articolo dall'art. 60 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., fatte salve disposizioni specifiche e puntuali di regolamentazione della disciplina prevalente o entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto, in quanto applicabili.
Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del tre per cento. La revisione opera in relazione alle prestazioni da eseguire.
Il sistema ponderato di indici è determinato, ai sensi dell'art. 11 del Codice e della tabella D dell'allegato II.2bis, introdotto nel Codice degli appalti dal decreto legislativo n°209/2024, in funzione delle attività prevalenti oggetto dell'appalto ed è disciplinato nel dettaglio dall'art.2.29 del capitolato speciale d'appalto.

TITOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI

2.1. Operatori economici ammessi

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 65, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art.65, comma 1, del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art.104 del D.Lgs. n°36/2023.

2.2. Operatori economici costituiti in forma associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.67 e 68 del D.Lgs. n°36/2023.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f) del D.Lgs. n°36/2023, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È consentito ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero di partecipare anche in forma individuale alla gara qualora l'operatore economico abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o in consorzio ordinario. Fermo restando che la stazione appaltante procederà con l'esclusione dalla gara di tutti gli operatori partecipanti in forma singola e associata se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n°36/2023, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n°36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è consentito partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. Fermo restando che la stazione appaltante procederà con l'esclusione dalla gara del consorziato designato dal consorzio se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n°36/2023, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del D.Lgs n°36/2023.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n°36/2023, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. **Rete - soggetto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. **Rete-contratto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo (cd. **Rete - intenti**), con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 6 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

TITOLO 3 – REQUISITI GENERALI E QUALIFICAZIONE

3.1.Requisiti generali - Assenza dei motivi di esclusione

Sono esclusi automaticamente dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause previste dall'art.94 del D.Lgs. n°36/2023.

Sono esclusi dalla gara, a valle delle relative valutazioni o accertamenti, gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione non automatica previste dall'art.95 del D.Lgs. n°36/2023. A tal proposito, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. n°36/2023 e degli articoli in esso richiamati.

Con particolare riferimento alla causa di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lett. e) e 98 del D.Lgs. n°36/2023 (illecito professionale grave) si precisa che il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le situazioni relative al triennio precedente, decorrente dalle date indicate alla lett. c) del comma 10 dell'art. 96 del codice. La dichiarazione della sussistenza della situazione contemplata deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. In caso di omissione della dichiarazione, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
In tali circostanze, la stazione appaltante procederà, ai fini della valutazione dell'ammissione alla gara, ai sensi dello stesso art.98 del D.Lgs. n°36/2023.

Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del R.D. 16 marzo 1942, n°267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto se ne è già provvista. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 124 del codice dei contratti pubblici.

3.1.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n°36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. "self cleaning") sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata **prima** della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE, ovvero in apposita dichiarazione, la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n°36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante;

Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente** alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante provvede all'esclusione dell'operatore economico comunicandone le ragioni.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n°36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.1.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n.165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della

presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del D.lgs. 36/2023.

3.2. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.Lgs. n°36/2023, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare della gara.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

3.2.1 Requisiti di idoneità professionale

3.2.1.1 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice

Per la comprova del requisito la stazione appaltante Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, tramite il FVOE, i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

3.2.1.2 Per le prestazioni inerenti il restauro parti mobili: Abilitazione all'esercizio della professione di Restauratore di beni culturali ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

L'abilitazione deve essere posseduta da un soggetto presente all'interno all'Impresa. Ove tale figura non fosse presente, per la partecipazione alla procedura negoziata il concorrente potrà dichiarare la volontà di subappaltare le prestazioni ad un operatore economico abilitato. Resta inteso che, trattandosi di servizi opzionali, la stazione appaltante potrebbe affidare la prestazione specialistica ad un altro operatore economico autonomamente individuato dal RUP.

3.2.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica

3.2.2.1 Ai sensi del comma 4 dell'art.100 del D.lgs. n°36/2023 e dell'allegato II.12 del medesimo decreto, il concorrente, singolo o associato, deve essere in possesso di **attestazione SOA**, in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche:

Categoria	Prevalente	Importo	%	classifica
OG 2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	140.033,24	100,00	I

Ai sensi dell'art. 100 comma 4 del D.Lgs. n°36/2023 il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui all'art.100 stesso, nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n°36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all'articolo 30, comma 2 dell'allegato stesso.

Si precisa che la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine (triennale o quinquennale) il rinnovo dell'attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per le categorie scorporabili è possibile applicare l'istituto del subappalto qualificante con obbligo di qualificazione nella prevalente.

3.2.2.2 Essendo il presente appalto di importo inferiore ad euro 150 mila, in alternativa al possesso dell'attestazione SOA, nella specifica categoria il concorrente può partecipare alla gara purché in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n°33/2023:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non inferiore all'importo del contratto da stipulare (**lavori certificati dalla competente Soprintendenza**)
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica in relazione all'oggetto dell'appalto

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'allegato II.12 del D.Lgs. n°36/2023 (art.18, comma 10, art.21, comma 4, art.22).

3.3.Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, G.E.I.E.

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettera e), f) g) h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale e speciale nei termini di seguito indicati.

Si applicherà il disposto di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023. Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 67 del Codice.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

La partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale, determina l'esclusione dei medesimi operatori economici solo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n°36/2023 sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Per i requisiti generali e di idoneità professionale:

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo e di consorzi ordinari già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o GEIE ciascuna impresa del raggruppamento, consorzio, o GEIE o aderenti al contratto di rete o stipulanti il contratto, nonché GEIE medesimo e organo comune dell'aggregazione di rete nel caso in cui abbia soggettività giuridica deve essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale;

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art.65, comma 2 lett. b) e d), del D.Lgs. n°36/2023 (consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), ove non partecipino nell'interesse proprio, i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i requisiti economico- finanziari e tecnico professionali:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n°36/2023, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n°36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68 comma 9 del Codice l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 del Codice i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se le imprese o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure le imprese consorziate, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Il requisito di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui al punto 3.2.2.1 deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo verticale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto dal mandatario per i lavori della categoria prevalente.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 68 del D.Lgs. n°36/2023 gli operatori economici al momento dell'offerta devono specificare le categorie di lavori e le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori raggruppati o consorziati.

Ai sensi dell'art.97, comma 2, del D.Lgs. n°36/2023 se un partecipante al raggruppamento o al consorzio sia stato estromesso o sostituito dal raggruppamento perché privo di un requisito di ordine generale o speciale, al fine di determinare l'esclusione del concorrente dalla gara si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 comma 2 del Codice. Fermo restando l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n°36/2023 per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h), in caso di raggruppamenti orizzontali la mandataria deve possedere i requisiti nella misura minima del 40% mentre le mandanti devono possedere ciascuna almeno il 10% dei requisiti. In ogni caso, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. La motivazione di tale previsione risiede principalmente nella necessità di non avere la presenza di un eccessivo numero di imprese in cantiere, trattandosi di lavori che insistono su un'area limitata, con necessità, quindi, di un migliore coordinamento e maggiore programmazione delle lavorazioni per evitare un impatto importante anche sulle persone che frequentano il luogo

3.4.Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n°50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o apposito Albo della Cooperazione per le Società Cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 3.2.2.1, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n°36/2023, **devono essere posseduti**:

- per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n°36/2023, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- per i consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del D.Lgs. n°36/2023, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Nel caso di **consorzi stabili** di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n°36/2023, i requisiti di capacità tecnica e

finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 del D.Lgs. n°36/2023 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Pertanto, i **consorzi stabili** di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n°36/2023, **indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre**, qualora il consorzio non intende eseguire le prestazioni in appalto con la propria struttura.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art.65, comma 2, lettere b), del D.Lgs. n°36/2023 (*consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422 del 1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n°1577 del 1947)* e c) dello stesso comma 2 (*consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443*) alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi tra imprese artigiane di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n°36/2023, indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cooperative di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla lett. c) del comma 2 del medesimo art.65 possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del D.Lgs. n°36/2023, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

In ogni caso, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n°36/2023, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo solo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n°36/2023 sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

3.5. Avvalimento

Per lo specifico appalto non è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

3.6.Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n°36/2023 è ammesso il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante.
Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice il contratto non può essere ceduto, fatto salvo quanto previsto all'art.120 comma 1 lett. d) del codice, a pena di nullità; parimenti, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è ammesso il subappalto al 100% (c.d. subappalto qualificante) ad imprese qualificate.
Per la regolamentazione non richiamata nel presente Titolo, si fa espresso rinvio all'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii..

In relazione alle prestazioni specialistiche inerenti il restauro delle parti mobili, il concorrente privo, al suo interno, di soggetto abilitato all'esercizio della professione di Restauratore di beni culturali ex art. 182 dovrà dichiarare, a pena di esclusione, l'intenzione di voler subappaltare le prestazioni specialistiche ad un operatore economico qualificato.

3.7.Ulteriori requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale di cui al punto 1.1 del presente disciplinare, oppure un altro contratto da indicare in sede di offerta che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli incaricati dei lavori affidati in subappalto.

Il concorrente assume gli impegni di cui all'art.102 del Codice e come disposto dal medesimo articolo, specifica

mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, da inserire nella documentazione amministrativa (MODELLO ALLEGATO “A”), le modalità con le quali intende adempiere a quanto di seguito indicato:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;
c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

TITOLO 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio prezzo più basso ai sensi dell'art.50, comma 4, e dell’art.108 del D.Lgs. n°36/2023 offerto sull’importo posto a base di gara.

Sulla base del numero di offerte pervenute, la stazione appaltante provvederà agli adempimenti di cui agli articoli 54 e 110 del Codice stesso.

In presenza di un numero di offerte **pari o superiore a 5** (cinque), è prevista l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata con il metodo per l’individuazione delle offerte anomale di cui all’Allegato II.2 D.lgs.36/2023 - **METODO A** - secondo quanto previsto dall’art. 54 del Codice.

In presenza di un numero di offerte **inferiore a 5** (cinque) si procederà con l’aggiudicazione in favore della offerta che presenta il maggiore ribasso.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di verificare ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, anche qualora la soglia di anomalia non sia matematicamente determinabile in considerazione del numero delle offerte valide. In tale evenienza si procede come stabilito al successivo paragrafo 9.4.5.

TITOLO 5 – MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA

5.1. Termine per la presentazione dell'offerta

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è fissato per il giorno

…….. - …… – ore ..:..

Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell'offerta è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all'indirizzo fisico della Stazione Appaltante.

5.2.Modalità di presentazione dell'offerta

La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica del MEPA, gestita dalla Società CONSIP S.p.A., raggiungibile all'indirizzo internet https://www.acquistinretepa.it/. Attraverso la predetta piattaforma sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità di seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n°82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.Lgs. n°36/2023.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

Per poter partecipare alla gara è necessario produrre la documentazione indicata ai paragrafi seguenti, da inserire nelle specifiche buste telematiche. Le "Buste" sono di due tipi:

- Busta "Documentazione amministrativa";
- Busta "Offerta economica".

Il concorrente dovrà porre la massima attenzione nell'inserimento della documentazione nelle apposite buste. In particolare, si evidenzia che nessun documento e/o riferimento all'offerta economica (ribasso, prezzo, costo manodopera ecc.) dovrà essere inserito nella busta "documentazione amministrativa"

TITOLO 6 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Busta telematica: BUSTA AMMINISTRATIVA)
In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA».

6.1.Documentazione amministrativa da presentare a pena di esclusione dalla gara

6.1.1. **Documento di Gara Unico Europeo** (DGUE)
Il concorrente provvede a compilare il documento di gara unico europeo, attestando il possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai precedenti paragrafi

6.1.2. Dichiarazioni integrative al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

6.1.2.1 Allegato A - QUALIFICAZIONE - Dichiarazione integrativa del DGUE attestante il possesso di parte dei requisiti di partecipazione.

Dichiarazione, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 e redatta secondo il modello "**Allegato A**", con la quale il concorrente dichiara, in particolare, la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti speciali di cui ai precedenti paragrafi 3.2, 3.7 e l'assenza di conflitto di interesse e delle altre condizioni che comportano l'esclusione dalla gara e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura e nei relativi allegati.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la dichiarazione

deve essere firmata e prodotta da ognuno dei soggetti che costituiranno il concorrente.

In relazione alle situazioni contemplate al paragrafo 3.1.1 del presente disciplinare, l'operatore economico dichiara, all'interno di una delle precedenti dichiarazioni, la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di ***self-cleaning*** adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta

6.1.2.2 Allegato B - Dichiarazione possesso requisiti soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.Lgs. n.36/2023

Dichiarazione firmata digitalmente, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 e redatta secondo il modello "**Allegato B**", con la quale i soggetti di cui all'art.94, comma 3, del D.Lgs. n.36/2023, dichiarano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, commi 1 e 2 e 98, comma 3, lett. h) del codice. Tale dichiarazione non deve essere resa dai soggetti (anche cessati dalla carica) per i quali il legale rappresentante dell'Operatore economico abbia provveduto ad effettuare la relativa dichiarazione nel "DGUE"

6.1.2.3 Allegato C – QUALIFICAZIONE CONSORZIATO (eventuale)

Dichiarazione, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 e redatta secondo il modello "**Allegato C**", con la quale il **consorziato** indicato come esecutore dal **consorzio** dichiara, in particolare, la forma giuridica di partecipazione alla gara. La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa consorziata

6.1.3. **Garanzia provvisoria** (articolo 106, comma 1, del decreto legislativo n°36/2023):

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n°36/2023 per lo specifico appalto **non è richiesta** la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023.

6.1.4. **Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione** (art.1, comma 67, legge n.266 del 2005):

L'operatore deve provvedere al versamento di **euro 18,00 (diciotto/00)**, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità definite nella deliberazione ANAC n°524 del 22 dicembre 2026, liberamente scaricabile dall'indirizzo: https://www.anticorruzione.it/en/-/del.n.524-22.12.2025

Il mancato pagamento, è causa di esclusione dalla procedura di gara. Tuttavia, in caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo la stazione appaltante richiede, mediante **soccorso istruttorio**, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

L'operatore economico deve collegarsi al servizio "Gestione Contributi Gara" del sito web dell'ANAC con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare.
Il servizio è raggiungibile al link: https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese

Per il pagamento del "contributo" il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C." https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?inheritRedirect=true&redirect=%2Frisultati-ricerca%3Fq%3DData%2520di%2520aggiornamento%252023%2520dicembre%25202020%26sort%3DpublishDate_sortable- , scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
  - infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
  - IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "*Pagamenti effettuati*" del "*Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.*", a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Per usufruire del servizio occorre:

1. essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione "*Registrazione e Profilazione Utenti*".

2. richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla "*pagina di creazione profili*".
3. "*accedere al servizio*".

Il codice CIG relativo alla presente gara è: [……..]

6.1.5. FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO (FVOE)

In relazione alla verifica dei requisiti DICHIARATI dai concorrenti e da effettuarsi mediante fascicolo virtuale operatore economico FVOE gestito da ANAC, la stazione appaltante potrà richiedere ai concorrenti, mediante l'apposita sezione del sito web dell'ANAC, l'autorizzazione agli operatori economici a consultare il proprio "Fascicolo".
La mancata autorizzazione, da parte dell'operatore economico, entro il termine perentorio di giorni 5 dalla richiesta telematica costituirà motivo di esclusione dalla gara.

6.1.6. Dichiarazioni di impegno e attestazioni varie (riportata nell'allegato "A")

L'Operatore economico dovrà produrre, **a pena di esclusione**, utilizzando l'ALLEGATO "A – QUALIFICAZIONE" una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la quale il concorrente attesta:

- di essersi recato di essersi recato sul luogo dove devono essere effettuati i lavori e di aver preso piena conoscenza dello stato dei luoghi, ossia delle condizioni e delle possibilità operative dei luoghi, delle vie di accesso agli stessi e della loro distanza dalle discariche autorizzate in cui conferire eventuali rifiuti, di essere adeguatamente edotto delle condizioni di partenza, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali
- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, compreso il computo metrico-estimativo, e le circostanze generali e particolari di svolgimento dei lavori e di accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nel disciplinare di gara e nel progetto
- di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente i lavori oggetto dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori
- di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, si ritiene impegnativa, remunerativa nonché fissa ed invariabile
- di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per i lavori oggetto dell'appalto
- di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori;

L'Operatore economico dovrà produrre, inoltre**,** la dichiarazione di cui all'articolo 102, comma 2, del codice, resa ai sensi del DPR 445/2000 che illustri, le modalità con le quali il concorrente intende adempiere agli impegni di cui all'art. 102 comma 1 del Codice, come meglio specificato al paragrafo 3.7 secondo capoverso del presente disciplinare.

6.1.7. Attestazione di sopralluogo assistito

Per lo specifico appalto NON è previsto il sopralluogo assistito, ossia in presenza del responsabile della stazione appaltante, fermo restando l'obbligo di dichiarare "di essersi recato sul luogo dove devono essere effettuati i lavori e di aver preso piena conoscenza dello stato dei luoghi", come riportato nel modello ALLEGATO "A".
Resta tuttavia l'obbligo per il concorrente di rendere l'apposita attestazione sul modello predisposto dalla S.A. (MODELLO A) ed allegato tra i documenti di gara, in base a cui si dichiara sufficientemente edotto delle condizioni di partenza, delle circostanze generali e locali e delle modalità di accesso al cantiere.
Ove voglia comunque procedere ad un sopralluogo assistito, l'Operatore Economico dovrà concordarlo con il Responsabile del Procedimento, attraverso la medesima piattaforma elettronica (sezione COMUNICAZIONI). Il sopralluogo, a quel punto, potrà essere richiesto esclusivamente entro il medesimo termine ultimo utile per inoltrare richiesta di chiarimenti e potrà essere effettuato dal titolare o da un dipendente dell'Operatore, ovvero anche da un soggetto diverso, purché munito di apposita delega o di procura notarile.

Laddove l'operatore economico intenda provvedere autonomamente al sopralluogo, senza la presenza del responsabile del procedimento, si comunica che l'edificio oggetto dei lavori resterà aperto al pubblico nei giorni settimanali **del lunedì e del giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00**

6.1.8 **Sottoscrizione della documentazione amministrativa**

Il DGUE e le dichiarazioni integrative e/o di impegno devono recare la sottoscrizione, ai sensi del decreto legislativo n°82/2005, con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o di un suo procuratore munito della relativa procura (in tal caso il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura):

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la documentazione di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

6.2. Dichiarazioni e documentazione eventuali

6.2.1. Operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore

Scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria, in firma digitale, o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con l'indicazione degli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore, in tal caso allega copia conforme della visura camerale.

6.2.2. Operatori economici che ricorrono al subappalto

Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lett. c) del decreto legislativo n.36 del 2023, con la quale l'offerente indica le parti delle opere che intende subappaltare, da inserire, eventualmente, in alternativa, all'interno del Documento di Gara Unico Europeo, ovvero del modello "Allegato A - QUALIFICAZIONE". In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

6.2.3. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n.36 del 2023:

a) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, in firma digitale; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
b) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, e a costituirsi in raggruppamento con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo n.36/2023, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi, Documento di Gara Unico Europeo attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (art.94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023) e dichiarazione di idoneità professionale in relazione a quanto di propria pertinenza da rendersi mediante il modello

"Allegato A - QUALIFICAZIONE";

d) indicazione delle prestazioni, ovvero delle parti di prestazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, da specificare nel DGUE o nella dichiarazione di cui al modello "Allegato A - QUALIFICAZIONE".

6.2.4. Reti di imprese e contratti di rete

Le reti di imprese devono dichiarare:

a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
b) le generalità complete dell'Organo Comune qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione dalle gare;
c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: sono individuate quali esecutrici dei lavori ovvero mettono in comune i requisiti di ordine speciale, se diverse dalle imprese esecutrici;
d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione), nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
e) ai sensi dell'articolo 68, comma 20, del decreto legislativo n.35/202, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

6.2.5. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane

Il concorrente deve indicare se intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono produrre il Documento di Gara Unico Europeo attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 94 e 95 del decreto legislativo n.36/2023 e le proprie capacità professionali, nonché le dichiarazioni previste nel modello "Allegato C – QUALIFICAZIONE CONSORZIATO"

6.2.6 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. n°14/2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n°14/2019.
Ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Fermo quanto sopra previsto, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

TITOLO 7 – BUSTA "B" OFFERTA TECNICA

NON PREVISTA PER LO SPECIFICO APPALTO

TITOLO 8 – BUSTA C OFFERTA ECONOMICA

8.1. Offerta Economica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta economica come descritti agli articoli seguenti.

Si precisa per la dichiarazione di offerta **dovrà essere prodotta in bollo** (**da euro 16,00**) con le modalità indicate al paragrafo 12.1.3. Il mancato assolvimento dell'imposta comporterà la successiva regolarizzazione attraverso il competente ufficio delle imposte.

8.1.1. Ribasso percentuale sull'ammontare complessivo stimato dell'appalto.

L'offerta economica, da redigere secondo il modello "**Allegato E - dichiarazione di offerta economica**", sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di cui al punto 3.2.1:

a) è redatta sul solo importo soggetto a ribasso dei lavori - al netto quindi del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza - mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo di **euro 40.749,98**, con le modalità e alle condizioni di cui alle successive lettere;
b) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
c) ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice l'offerta è comunque corredata, a pena di esclusione, dall'indicazione dei costi della manodopera e dei costi aziendali interni della sicurezza. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del D.Lgs. n°36/2023 i costi della manodopera indicati al punto 1.1.1 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il costo inferiore indicato nella propria offerta deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, tale da determinare il ribasso sull'importo soggetto a ribasso indicato nella precedente lettera a);

Dopo la compilazione dell'Allegato E e la sottoscrizione dell'offerta con le modalità di seguito indicate nel paragrafo 8.1.2, il concorrente dovrà caricare il file firmato digitalmente nell'apposita sezione della busta economica.

Oltre al modello di cui all'ALLEGATO E il concorrente dovrà indicare a sistema la percentuale di ribasso sul prezzo a base di gara nell'apposito modulo che sarà generato automaticamente dal sistema. **Il ribasso indicato nel sistema dovrà coincidere con quello indicato nell'Allegato "E".**

Resta inteso che il prezzo complessivo dell'appalto **sarà determinato dalla somma dei seguenti importi**:

a) l'importo ottenuto dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo di €40.749,98; tale importo si ottiene detraendo lo "sconto" praticato all'importo a base d'asta;
b) l'importo di € 86.105,72 relativo al costo della manodopera non soggetto a ribasso
c) l'importo di €13.177,54 relativo agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

8.1.2. **Sottoscrizione dell'offerta**. Dichiarazione a corredo dell'offerta.

- **l'offerta economica** dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di cui al punto 3.2.1;
- limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo n.36 del 2023, la sottoscrizione dell'**offerta economica** deve essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario. Inoltre, l'Offerta Economica deve contenere la dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio, con individuazione del mandatario o capogruppo, qualora non sia stato già espresso in sede di documentazione amministrativa.
- limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari già costituiti: la sottoscrizione dell'offerta economica deve essere effettuata, a pena di esclusione, dall'operatore economico individuato capogruppo mandatario, come risultante dal mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; in tal caso il mandato deve essere inserito all'interno della busta della documentazione amministrativa
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2), lett. b), c) e d) del Codice, la sottoscrizione dell'offerta economica deve essere effettuata dal consorzio
- in sede di offerta, qualora non sia stata già prodotta in sede di documentazione amministrativa utilizzando il modello "Allegato A - QUALIFICAZIONE", il concorrente deve **dichiarare:** «di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, si ritiene impegnativa, remunerativa nonché fissa ed invariabile».

8.1.3. Invio della Partecipazione

Una volta caricata tutta la suddetta documentazione nelle rispettive "Buste" all'Operatore Economico resta da effettuare l'inoltro della richiesta di partecipazione alla gara.

Il Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di presentazione delle offerte. **Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo.**

L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l'Operatore Economico concorrente. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

TITOLO 9 – PROCEDURA DI GARA

9.1.Prima seduta pubblica del Seggio di Gara e verifica della documentazione amministrativa

Il giorno **…… alle ore ……..** presso la sala riunioni sita al piano della residenza municipale del Comune di Collepasso, ubicata in Piazza Dante n°25, avrà luogo l'insediamento, in seduta pubblica, del Seggio di Gara, oppure, in caso di impedimento, luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui al punto 12.1.1).

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

a) a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;

b) ad esercitare, nei casi previsti dall'articolo 101 del D.Lgs. n°36/2023, prima di procedere all'esclusione, il soccorso istruttorio, assegnando il termine perentorio di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

9.2. Procedura di soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n°36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n°198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanti sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In tale ultima evenienza, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il rapporto stesso era stato prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta e sei citati elementi siano comprovabili con elementi di data certa;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque) giorni** calendari consecutivi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità con cui la documentazione richiesta debba essere prodotta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 (cinque) giorni** calendari consecutivi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

9.3.Ammissione dei concorrenti alla gara

Al termine delle operazioni di cui ai precedenti paragrafi 9.2 e 9.3 il Presidente del Seggio di gara procede con l'ammissione alla gara di tutte le offerte che avranno presentato documentazione conforme al presente disciplinare di gara e, dandone adeguata motivazione nel verbale di gara, alla esclusione di quelle non conformi.

9.4. Apertura offerte economiche

Al termine della fase di ammissione alla gara il Presidente del Seggio di gara procederà, sempre nella stessa seduta pubblica, all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla lettura del ribasso offerto da ogni concorrente ammesso.

Qualora le offerte ammesse risultano essere **inferiori a 5** (cinque) il Presidente del Seggio di gara dichiarerà vincitore il concorrente che avrà offerto il ribasso più alto. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di verificare ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il Presidente del Seggio di gara procede, in presenza di un numero di offerte ammesse **pari o superiore a 5** (cinque), all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale secondo il Metodo A di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs. n°36/2023.

Pertanto, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, procederà in maniera diversa a seconda che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15, ovvero che sia inferiore a 15.

9.4.1. Se il numero delle offerte ammesse è pari o **superiore a quindici**, il Preposto alla gara procederà con le seguenti operazioni:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

9.4.2. Se il numero delle offerte ammesse è **inferiore a quindici**, il Preposto alla gara procederà con le seguenti operazioni:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

9.4.3. Terminate le operazioni di cui ai precedenti paragrafi 9.7.1 e 9.7.2, il Presidente del Seggio di gara provvederà ad escludere automaticamente tutti i ribassi superiori alla soglia di anomalia come precedentemente definita. Pertanto, tra le offerte non escluse, il Presidente del Seggio individua come vincitrice l'offerta con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

9.4.4. In qualsiasi fase delle operazioni di gara il RUP procederà, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n°36/2023, con l'esclusione di un concorrente dalla gara per:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- (*in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati*) mancanti della firma di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento o un'offerta alla pari senza ribasso;
- che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara

9.4.5. Verifica di congruità dell'offerta.

Trattandosi di gara con il criterio del prezzo più basso e con l'esclusione automatica delle offerte anomale non si procederà con la verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art.110 comma 1, del D.Lgs. n.36/2023. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di verificare ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, anche qualora la soglia di anomalia non sia matematicamente determinabile in considerazione del numero delle offerte valide (meno di 5 offerte valide pervenute).
Quest'ultima ipotesi è ravvisata qualora l'offerta prima in graduatoria finale risulti riportare una percentuale di ribasso superiore di 10 punti percentuali rispetto al ribasso offerto dalla seconda offerta in graduatoria; in tale evenienza verrà attivato il procedimento di verifica di congruità rispetto alla prima offerta e, qualora anche la seconda offerta abbia superato i 10 punti rispetto alla terza, si procederà (all'occorrenza) anche nei suoi riguardi con la verifica. E così via.

Qualora venga attivato il procedimento di verifica di congruità dell'offerta, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte che in base ai suddetti elementi appaia anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni per la produzione delle giustificazioni. Le spiegazioni possono riguardare gli elementi indicati al comma 3 dell'art.110 del Codice.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 1 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

TITOLO 10 - AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra il Presidente del Seggio di Gara, ovvero il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, così come definita ai paragrafi precedenti, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al competente Organo della stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.108, comma 10, del D.Lgs. n°36/2023. Tale facoltà può essere esercitata entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

10.1.1 Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.
In caso di esito negativo delle verifiche, **si procede all'esclusione**, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile sino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 55 del codice, **il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione**, senza attendere il decorso dei termini dilatori di cui all'art.18, commi 3 e 4 del D.Lgs. n°36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

10.1.2. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n.36/2023 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 28, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

TITOLO 11 – STIPULA DEL CONTRATTO

11.1 Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, a pena revoca dell'aggiudicazione:

a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la Stazione Appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
   b1) la garanzia definitiva di cui all'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. n°36/2023 che, ai sensi dell'art.53, comma 4, dovrà essere di importo pari al 5% dell'importo contrattuale; ai sensi dell'articolo 117 comma 14 del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione;
   b2) la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 117, comma 10, del D.Lgs. n°36/2023; gli importi da assicurare e i massimali sono quelli previsti nel comma 10 dell'art.117;
c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
d) (*prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto*), i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice;
e) a depositare presso la stazione appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese obbligatorie relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico sul conto corrente della Tesoreria comunale L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è quello indicato nella sezione "ALTRE INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA" delle Premesse del presente disciplinare. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato;
f) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;

Se la stipula del contratto non avviene nel termine indicato al Titolo 10 per fatto imputabile alla stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. In tale evenienza, la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la garanzia

provvisoria. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante. Ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n°36/2023, trattandosi di procedura negoziata **il contratto può essere stipulato anche** mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione

TITOLO 12 – COMUNICAZIONI – SOPRALLUOGO – IMPOSTA DI BOLLO

12.1.1. Comunicazioni agli operatori economici.

a) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla presente lettera di invito si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore in sede di registrazione sulla Piattaforma;

b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;

c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari;

d) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici in merito alle successive sedute pubbliche del Seggio di Gara sono effettuate con almeno un giorno di anticipo.

12.1.2. Sopralluogo

Per lo specifico appalto non è previsto il sopralluogo assistito, ossia in presenza del responsabile della stazione appaltante, fermo restando l'obbligo di dichiarare "di essersi recato sul luogo dove devono essere effettuati i lavori e di aver preso piena conoscenza dello stato dei luoghi", come riportato nel modello ALLEGATO "A"

12.1.3. Imposta di bollo sull'offerta

a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di **euro 16,00** (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- se assolta in modo virtuale, allegando (alla documentazione amministrativa o all'offerta economica) dichiarazione con la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
- in modalità telematica ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
- applicando e annullando la marca da bollo (contrassegno) su un foglio riportante il titolo della gara e il relativo CIG, da scansionare e inserire all'interno della busta "A" o della busta "C"; l'originale del foglio con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente;
- mediante versamento con il modello F23 o F24, indicando sul modello il codice CIG riferito alla gara in oggetto e il codice tributo "456T" se si utilizza il MOD. F23 oppure "2501" se si utilizza il MOD. F24; effettuato il versamento, il concorrente dovrà procedere con la scansione per immagine della ricevuta e con l'inserimento del file, preventivamente firmato digitalmente, nella busta "A" o "C"; l'originale del versamento deve essere conservato dall'offerente;

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

12.1.4. Imposta di bollo contratto d'appalto

Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 18, comma 10 del D.Lgs. n°36/2023 e della Tabella A dell'Allegato I.4 al D.Lgs n°36/2023 l'appaltatore, al momento della stipula del contratto, assolve *una tantum* al pagamento dell'imposta di bollo con un versamento una tantum e in proporzione al valore del contratto.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n°36/2023, il pagamento dell'imposta di bollo indicata al precedente capoverso ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642.

Pertanto, per lo specifico contratto, l'appaltatore è tenuto al versamento della somma di **€40,00** essendo l'importo presunto del contratto di importo compreso tra 40.000 e 150.000 di euro.

Il versamento dell'importo dovrà avvenire utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**) e riportando su di esso:

- i codici fiscali delle parti, ossia quello dell'appaltatore e quello del Comune di Collepasso 81001570753;
- Il codice identificativo gara (C.I.G.) riportato nell'oggetto della presente lettera;

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023 del 28.06.2023, consultabile mediante il link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5329112/provv_bollo+contratti+pubblici_28+giugno+2023.pdf/ddf07b91-9d18-152a-be4b-eef49f715400

TITOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI

13.1 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n°136/20210

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

13.2 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n.104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Sede staccata di Lecce – entro 30 (trenta) giorni dalla data di dalla ricezione della lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione, ovvero dalla data comunicazione del provvedimento di esclusione e/o di aggiudicazione dell'appalto.

Riferimenti: T.A.R. Puglia – Sezione distaccata di Lecce – via Robichi 23/A - cap 73100 Lecce (IT) - Tel. 0832276545 - Fax. 0832276511 email: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it PEC: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it - Sito web: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/lecce/index.html

13.3 Supplente

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n°36/2023, o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma *4-ter*, del D.Lgs. 6 settembre 2011,

n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta;
d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 124, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n°36/2023.

13.4 Trattamento dei dati personali

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Collepasso ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC comunecollepasso@pec.rupar.puglia.it - tel 0833.341568;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Dott.ssa CARRETTA ANNA - SVIC ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC rpd@svic.it;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Collepasso, implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n°36/2023 e della legge n°241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma — Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

13.5 Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di approvvigionamento digitale www.cucserresalentine.it, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Per tale ragione, è onere del concorrente, che intenda far oscurare e/o non far divulgare alcune informazioni contenute nella propria offerta, segnalare alla stazione appaltante la volontà di ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 35, comma 4, lett.a) del D.Lgs. n°36/2023. La segnalazione deve essere comunque adeguatamente motivata e comprovata in ordine alla circostanza che le medesime informazioni costituiscono segreti tecnici o commerciali.

13.6 Riserva di aggiudicazione

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del decreto legislativo n°36/2023.

13.7 Protocollo di legalità.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni

qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto

13.8 Interpretazione delle norme.

Ai sensi dell'articolo 226, comma 5, del D.Lgs. n°36/2023, per la presente procedura negoziata si applica per principio per cui ogni richiamo al D.Lgs. n°50/2016 si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n°36/2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

13.9 Definizione delle controversie

a) Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Sezione di Lecce.
b) Trova applicazione, la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti e come indicato nel capitolato speciale d'appalto.
c) Il collegio è costituito da n. 3 membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
d) in caso di controversie che non siano composte o componibili secondo le procedure di cui al Titolo II del Libro V del D.Lgs. n°36/2023 sono deferite all'autorità giudiziaria competente del Foro di Lecce

13.10 Norme finali

In caso di anomalie riscontrate nel funzionamento della piattaforma telematica, si procederà come indicato al paragrafo 5.2 del presente disciplinare di gara.

È possibile produrre Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, in tutti i casi previsti dalla Legge. Gli atti così prodotti devono contenere gli elementi presenti nell'originale che sostituiscono e che siano necessari per la partecipazione alla presente procedura di gara.

Eventuali discordanze tra il Capitolato speciale d'appalto, la lettera di invito e disciplinare di gara dovute a sopravvenienze legislative, sono da considerarsi risolte con quanto indicato nella lettera di invito e disciplinare di gara stesso

13.11 Responsabile del procedimento

Responsabile del Procedimento dell'intervento in oggetto è l'Arch. Paola Ria, Funzionario del Comune di Collepasso.

Recapiti: Piazza Dante n°25 – 73040 Collepasso (LE). Telefono: 0833.341568. Fax: 083.349000

e-mail: urbanistica@comune.collepasso.le.it: PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

Data di invio del presente invito: **……..**

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Arch. Martire Imperiale